

Urgente la riforma dei codici

E' vero, purtroppo: il « caso Valpreda » non costituisce affatto una eccezione. E' un caso certamente sconvolgente: tre anni di carcerazione preventiva, assolutamente ingiustificati se è vero che le esigenze istruttorie furono soddisfatte in tempi relativamente brevi; una assurda elefantiasi della fase predibattimentale; un proliferare di iniziative, a diverso livello, davvero inconsuete (ultima, quella richiesta di revoca della rimessione che, se non sbaglio, fa per la prima volta la sua comparsa nella storia giudiziaria italiana) e tutte convergenti — vogliamo credere non intenzionalmente — nell'allontanare sempre più il momento del dibattimento, con le sue garanzie di pubblicità ed effettività della difesa; una diffusa sensazione del sovrapporsi di atteggiamenti formalistici alla comprensione delle implicazioni del caso, al riguardo per gli interessi di imputati e parti lese, al soddisfacimento dell'ansia di sapere del Paese.

L'eccezionalità del caso giudiziario e l'aspirazione delle disfunzioni dell'organismo non devono però far dimenticare come esso sia solo emblematico di una situazione generale, resa sicuramente più drammatica quando si riannodi ad uno stato di carcerazione preventiva protrattesi oltre ogni ragionevolezza.

Fra le cause, quante sono attribuibili direttamente ai giudici chiamati ad istruire processi che tanto lentamente si svolgono? Molte, diciamo francamente: ed è proprio in questa consapevolezza che si impone la responsabilizzazione del giudice, convinti come siamo che questo rappresenti un passaggio obbligato per una sollecita amministrazione della giustizia e, comunque, un atto doveroso verso quel popolo italiano in nome e nell'esclusivo interesse del quale noi dovremmo operare. Ma, riconosciuto questo, sarebbe ad un tempo ingeneroso e mistificante farne un problema di occasionale, seppur non isolata, pigrizia, rilassatezza, conformismo individuali. Si rischia per un verso di eludere il problema di fondo, per altro verso di perpetuare l'equivoco per cui basterebbero una più rigorosa selezione degli aspiranti, un più accentuato controllo dell'operosità, una più ampia dotazione di ausiliari e di mezzi per dissolvere ogni ritardo.

Sistematica incuria

Certo, è vero anche questo. Ma ci dobbiamo pur chiedere se, per esempio, l'umiliante povertà di strumenti tecnici non significhi ben altro, e cioè una precisa volontà — od almeno una sistematica incuria, alla prima assimilabile — di lasciare le cose come stanno.

Non a caso ci muoviamo nell'ambito di un ordinamento giudiziario strutturato piramidalmente, secondo uno schema del tut-

to coerente con lo Stato fascista, ma insultante per lo Stato democratico, nato dalla Resistenza: e siamo — io temo — ancora assai lontani dalla realizzazione di quelle esigenze, proprie dei settori più consapevoli e progressisti della magistratura, di adeguamento ai precetti costituzionali, che impongono l'abbandono dell'attuale sistema, verticistico ed autoritario.

Stato e regime

Così come dobbiamo chiederci perché, a venticinque anni dalla Costituzione, il nostro sistema processuale sia ancora rappresentato da un codice fascista, sulle cui esplicazioni hanno solo parzialmente inciso le « sciabolate » della Corte costituzionale: un codice che, coerentemente, è oppressivo del singolo in funzione del-

l'interesse dello Stato, salvo identificare questo con il regime.

Ed è soprattutto un sistema in cui troppi istituti sono ancora in contrasto con i principi costituzionali e con quella Convenzione europea sui diritti dell'uomo che — volentieri lo si dimentica — fa parte integrante del nostro ordinamento: e così, se stride con la presunzione di innocenza (art. 27 della Costituzione) l'istituto del mandato di cattura obbligatorio, e con il principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione) la rimessione dei procedimenti, è certamente violatore dei patti internazionali un sistema che non voglia realizzare — o non sia capace di farlo, al limite non vi è differenza — la sacrosanta aspettativa di ogni detenuto ad essere giudicato al pubblico dibattimento in tempi ragionevoli (articolo

5 e 6 della Convenzione europea).

Ma il discorso non può ridursi ad aspetti di tecnica processuale: solo una impostazione democratica di politica generale e giudiziaria ci potrà dare un processo democratico, informato a quel sistema accusatorio — cui, pur con molti incoerenti compromessi, pare ispirarsi il progetto di riforma — che, sgombrato il tavolo del giudice dalle carte di estenuate istruttorie, consenta al giudice medesimo l'immediato e pubblico incontro con l'indiziato.

Certo, le difficoltà pratiche non saranno poche, ma è un problema di scelta: scelta di costume e di civiltà, prima e ben più che di strumenti tecnici.

Guido Galli

(giudice di tribunale e segretario dell'Associazione magistrati di Milano)